



**OGGETTO:** CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALLA SEZIONE SPECIALE DELLE START UP INNOVATIVE PER MANCATO DEPOSITO DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI - ART. 25 D.L. 179/12, COMMI 15 E 16 E PMI INNOVATIVE - COMMA 7 ART: 4 D.L. 3/2015 – COME MODIFICATI DAL DL 76/2020

## **IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

**VISTO** il comma 15 dell'art. 25 D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, che prevede che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese;

**VISTO** inoltre il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ulteriormente modificato dal D. L 76/2020 ai sensi del quale entro sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 le start up innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, impugnabile ai sensi dell'art. 2189 c.c., permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria;

**VISTO** il comma 7 dell'articolo 4 del d.l. 3/2015 (per PMI innovative).

**VISTA** la circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017: startup innovative e PMI innovative: Limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi;

**VISTA** la Circolare MISE n. 1V- 09 sett 2020 che ribadisce la perdita dei requisiti di start up innovativa a seguito del mancato deposito annuale della dichiarazione di mantenimento requisiti, da effettuarsi anche con l'istituto del c.d. ravvedimento operoso;

**VISTA** la Circolare MISE prot.278980 del 29 sett. 2021, con la quale il Ministero ha affermato che nel perdurare, sia pure attenuato, della situazione pandemica, risulti anche per quest'anno opportuno attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati nella circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in materia di deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e delle PMI innovative ai sensi, rispettivamente, dell'art. 25, c. 16, del DL 179/2012 e dell'art. 4, c. 7, del DL 3/2015;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio ha provveduto a fornire adeguata informativa, sia tramite PEC con avvio della procedura di cancellazione d'ufficio, che mediante pubblicazione all'Albo Camerale, che utilizzando tutti gli strumenti e forme di pubblicità idonee di volta in volta necessarie anche tramite il sito istituzionale ed i canali social per la divulgazione di avvisi sulle modalità di adempimento, scadenze e sanzioni;



**VISTA** la nota PEC prot. Gedoc n. 20760 del 25/11/2021, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, con l'assegnazione del termine di 10 giorni dalla notifica via PEC, per provvedere, pena la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese con provvedimento del Conservatore pubblicato all'Albo Camerale on line, con valore di notifica;

**VISTO** l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;

**CONSIDERATO** che il numero complessivo di start up e PMI innovative, per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio è di **n.9** posizioni;

**TENUTO CONTO** che, allo scadere del termine assegnato, l'Ufficio ha provveduto ad una nuova istruttoria, dalla quale è emerso che **n. 6** delle posizioni hanno provveduto, seppure tardivamente, all'adempimento prescritto e che, pertanto, il procedimento deve essere archiviato: **REA: 243997 – 240332 – 211052 – 171516 – 252007 – 161635;**

**CONSIDERATO** che, sulla base di attività istruttoria da parte dell'Ufficio è stato rilevato che, non avendo provveduto, occorre procedere alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, per **n.3** posizioni di seguito elencate: **REA :233952 – 250619 – 250351;**

**VISTO** il DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** l'art. 2188 che istituisce il Registro delle Imprese;

**VISTA** la legge 580/93, all'art.8, e il Regolamento di attuazione approvato con il dpr 581/95;

**VISTA** la legge 241/1990;

**CONSIDERATO** che Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 2189 comma 3 c.c., mediante ricorso da presentare entro 8 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle imprese;

**PRESO ATTO** che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dal dipendente camerale Gabriele Atripaldi;

**PRESO ATTO** che la verifica della regolarità formale è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

**RICHIAMATA** la nomina della scrivente quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013;

**RITENUTA** la propria competenza in merito;



## DETERMINA

- 1)-l'archiviazione del procedimento di cancellazione d'ufficio per le seguenti società start up /PMI innovative: **REA: 243997 – 240332 – 211052 – 171516 – 252007 – 161635;**
- 2)-la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese delle start up innovative di cui alle posizioni REA di seguito indicate, permanendo la loro iscrizione nella sezione ordinaria: **REA :233952 – 250619 – 250351;**
- 3)-di autorizzare l'ufficio del Registro Imprese a provvedere alle cancellazioni;
- 4)- che la notificazione del presente provvedimento alle società indicate avvenga - ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 – e per come notificato via PEC con la nota prot. 20760/2021, mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 10 giorni continuativi;
- 5) di trasmettere il provvedimento per opportuna conoscenza al Giudice del Registro Imprese.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE

- **Avv. Erminia Giorno** –

***Firma digitale ai sensi del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.***